

Convenuto: Regno del Belgio (rappresentante: T. Materne, agente)

Oggetto

Mancata adozione o comunicazione, entro il termine prescritto, delle misure necessarie per conformarsi, nella Regione vallone, all'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Impianti esistenti che possono avere un'incidenza sulle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo nonché sull'inquinamento

Dispositivo

1) Il Regno del Belgio, avendo autorizzato nella Regione vallone il funzionamento di impianti esistenti non conformi ai requisiti previsti dagli artt. 3, 7, 9, 10, 13, 14, lett. a) e b) e 15, n. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, e ciò malgrado la scadenza del 30 ottobre 2007, come previsto dall'art. 5, n. 1, di suddetta direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della medesima direttiva.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(¹) GU C 220 del 12.9.2009.

Impugnazione proposta il 10 settembre 2009 dal sig. Hans Molter avverso l'ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) 12 agosto 2009, causa T-141/09, Hans Molter/Repubblica Federale di Germania

(Causa C-361/09 P)

(2010/C 113/21)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hans Molter (rappresentante: avv. T. Damerau)

Altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania

Conclusioni del ricorrente

La Corte di giustizia dell'Unione europea (Quinta Sezione), con ordinanza 5 febbraio 2010, ha respinto l'impugnazione e ha deciso che il ricorrente deve sopportare le proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 3 de Almería (Spagna) il 2 ottobre 2009 — Águeda María Sáenz Morales/Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

(Causa C-389/09)

(2010/C 113/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º3 de Almería

Parti

Ricorrente: Águeda María Sáenz Morales

Convenuto: Consejería para la Igualdad y Bienestar Social

Con ordinanza 20 gennaio 2010 la Corte di giustizia (Sesta Sezione) ha dichiarato manifestamente irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Bíróság (Ungheria) il 13 gennaio 2010 — Károly Nagy/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

(Causa C-21/10)

(2010/C 113/23)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Bíróság

Parti

Ricorrente: Károly Nagy

Convenuta: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal